

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 🗻 🖈

LEGA NAZIONALE DILETTANTI Delegazione Provinciale VERBANO CUSIO OSSOLA





COMUNICATO NUMERO 11 DATA PUBBLICAZIONE 05/10/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 23 DEL 5 OTTOBRE 2023 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

- 1. <u>LEGA NAZIONALE DILETTANTI</u>
- 1.1 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 149 della Lega Nazionale Dilettanti contenente l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo - stagione sportiva 2023/2024.

1.2 <u>ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.C. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DELLA L.N.D.)</u>

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 154 della Lega Nazionale Dilettanti pervenutoci per il tramite del comunicato uffiicale n. 102/A della F.I.G.C. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.3 PROROGA DEI TERMINI DI TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO IN AMBITO DILETTANTISTICO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 156 della L.N.D. inerente la proroga dei termini di traferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5.

1.4 <u>GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL</u> REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DALLA CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

2. <u>SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO</u>

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "G*iovani*", per inattività dei medesimi prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3325005	SATTAMBI RALALANGE RASH	12/02/2010	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO

2.1.2 <u>DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER</u> <u>L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO</u>

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 39 del 28/09/2023 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 <u>COPPA PIEMONTE/VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA</u> CATEGORIA: TERMINE FASE A GIRONI

Si riportano le classifiche dei tre gironi della competizione indicata in oggetto al termine delle giornate di gara previste, con i relativi verdetti:

	:	I	C	LASS	SIF	'ICA	(GENE	RALE	:			I	СL	A S S	I F	I C	A	A V	υL	SA		
Societa'		==== T DN	==:		===		:	====	====	C EI						====:		===:	C EI		===== ! DI	=====	
Societa		I IN	!	GC	!	V 1	!	!	Н	9.1	9.5		I	!	!	!	!	!	!	G.5	!	!	
		T	:		:		:	:	:				<u> </u>	:	;	;	:	:	:		:	:	
A.S.D.CIREGGIO		т 6		2	i	2	•	i		5 1	1 1	4	T	i		1		- 1	i		i	i	
		ī	,	_	i	_	,	i	,		- 1	-	I	,	i	,	i	i	,		,	,	
2 A.S. CASALE CORTE CERRO		I 3	i	2	i	1	. :	1 !		5 !	3 !	2	Ī	1	1	1	1	- 1			i	1	
	:	I	!		!		!	!					I	!	!	!	!		!		!	!	
3 A.C. ARMENO	:	Ι 0	!	2	!		! :	2!	!	1 !	7 !	6-	I	!	!	!	!	!	!		!	!	
		I	!		!		!	!					I	!	!	!	!	!	!		!	!	
GIONE SPORTIVA: 23/24	CAMPIO	NATO).:	COE	PPA	PI	EMOI	NTE	V.A.	2C 3	3C -V	:0	GIRO	NE:	в								
GIONE SPORTIVA: 23/24		NATO		COE				NTE			3C -V0				B =====	 I F	I C	 		 U L			
		 I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::			I	СL	A S S								
GIONE SPORTIVA: 23/24	 : :	I I I PN	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I I PN	СL	A S S						S A	===== F!	
	 : :	 I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I	СL	A S S							 F! !	
	 : :	I I I PN	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I I PN	СL	A S S							F!	
	 : :	I I I PN	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I I PN	СL	A S S							===== F! !	
		I I PN I PN I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I I PN	СL	A S S							F!!	
Societa'		I I PN I PN I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I I PN	СL	A S S							F!!!!	
Societa'	PIEVESE	I I PN I PN I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	::		DIF	I PN I I I I I I I I I I I I I I I I I I	СL	A S S							F!!!!!!	
Societa' 1 A.S.D.FOMARCO DON BOSCO F	PIEVESE	I PN I PN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	G.F!	G.S!	DIF	I PN I I I I I I I I I I I I I I I I I I	СL	A S S							F! ! ! ! ! ! ! !	
Societa' 1 A.S.D.FOMARCO DON BOSCO F	PIEVESE	I PN I PN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	C	LASS	SIF	'ICA		==== GENE ====	RALE	G.F!	G.S!	DIF 4 3-	I PN I I I I I I I I I I I I I I I I I I	СL	A S S							F!!!!!!!	

	AGIONE SPORTIVA: 23/24	CAMPIONATO											GIR											+
*		I	С	LASSI	FIC	A	GEN	ERAL	E				I	С	L A	s s	I F	' I	C A	A	V	ULS	S A	I
ī	Societa'																					G.S!		
1 *-		I	! 			.! 			! 	! 			I			! 	.! 			! 			!	: I *
I		I	!	!		!	!		!	!	!		I	!		!	!	!		!	!	!	!	į I
I		I	!	!		!	!		!	!	!		I	!		!	!	!		!	!	!	!	! I
!	1 A.S.D.US PROVIGEZZO	I (6!	2 !	2	!	!		! 3	!	!	3	I	!		!	!	!		!	!	!	!	! I
I		I	!	!		!	!		!	!	!		I	!		!	!	!		!	!	!	!	! I
!	2 A.S. CREVOLESE A.S.D.	I 1	1!	2 !		!	1 !	1	!	!	1 !	1-	I :	1!	1	!	!	!	1	!	!	!	!	! I
I		I	!	!		!	!		!	!	!		I	!		!	!	!		!	!	!	,	! I
!	3 A.S.D.PREGLIESE	I 1	1!	2 !		!	1 !	1	!	!	2!	2-	I :	1!	1	!	!	!	1	!	!	!		! I
I		I	!	!		!	!		!	!	!		I	!		!	!	!		!	!	!	,	į I

Visto il Regolamento della competizione pubblicato all'interno del CU n° 5 del 6 settembre 2023, si determinano le seguenti qualificate alla fase di semifinale:

- Cireggio; Fomarco Don Bosco Pievese e Pro Vigezzo come prime classificate;
- Casale Corte Cerro come migliore seconda in virtù della migliore differenza reti.

Il programma delle semifinali è così delineato:

Domenica 21 gennaio 2024 inizio ore 14:30:

CIREGGIO-PRO VIGEZZO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE-CASALE CORTE CERRO

Le semifinali si svolgeranno con la formula della gara unica. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si procederà direttamente alla esecuzione dei calci di rigore per determinare la vincente.

3.2 NUOVO CALENDARIO PULCINI MISTI

Visto la rinuncia all'attività in epigrafe presentata da ASD Crevolese solo il 2 ottobre 2023 per motivi tecnici, e la scelta di Città di Baveno di aderire all'attività regionale under 12 femminile (4 ottobre 2023), si è deciso di rifare il calendario della cat. Pulcini misti, onde evitare di avere ben due riposi secondo la programmazione precedentemente in vigore.

Si riporta, in allegato, il nuovo calendario che annulla e sostituisce quello pubblicato in allegato al CU nº 10 del 30 settembre 2023.

3.3 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

AGRANO, CASALE CORTE CERRO

3.4 ALLEGATI: COMUNICATI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

Le società della Delegazione VCO che svolgono attività anche con la Delegazione di Novara possono leggere notizie relative ai campionati cliccando sul link sotto riportato:

https://piemontevda.lnd.it/cu_09_novara_05_10_2023/



TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A								
GSD DORMELLETTO	- G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	5 - 0						
MONTECRESTESE	- F.C. ESIO	1 - 2						
PREGLIESE	- MERGOZZESE	4 - 0						
VERBANIA OLYMPIA 20.20	- GARGALLO	0 - 7						
1924 SUNO F.C.D.	- OLEGGIO CASTELLO	0 - 2						

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A	
CIREGGIO	- CASALE CORTE CERRO	3 - 0	VOLUNTAS SUNA	- FONDOTOCE	5 - 4
	GIRONE C - 3 Giornata - A]		
US PROVIGEZZO	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 0			

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A						
CIREGGIO	- ARONA CALCIO	0 - 4				
FERIOLO CALCIO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 3				
JUVENTUS DOMO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 0				
STRESA VERGANTE	- RIVIERA D ORTA	0 - 2				

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A							
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- VARZESE	2 - 3					
(1) CANNOBIESE 1906	- SOCCER GATTICO VERUNO	14 - 0					
GRAVELLONA SAN PIETRO	- CIREGGIO	5 - 1	1				

^{(1) -} disputata il 01/10/2023

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A								
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- ORNAVASSESE	6 - 0						
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VARZESE	0 - 2						
MERGOZZESE	- ARONA CALCIO	1 - 4						
OLEGGIO CASTELLO	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 3						
S.FRANCESCO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	4 - 2						

TORNEO PRECAMPIONATO U14 - VER

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A						
STRESA VERGANTE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 7				

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A							
BAGNELLA CALCIO 1972	- STRESA VERGANTE	6 - 1					
VOLUNTAS SUNA	- S.FRANCESCO	14 - 0					

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 1/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 19/10/2023

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

GARE DEL 27/9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 US PROVIGEZZO

Per utilizzo da parte dei propri sostenitori di petardi e materiale pirotecnico.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 26/10/2023

PIRETTI LUCA (CASALE CORTE CERRO)

A fine gara, a seguito di un'espulsione di un suo giocatore, rivolgeva all'arbitro frase offensiva.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MOLTENI GIACOMO (CASALE CORTE CERRO)

A fine gara, indirizzava all'arbitro frasi irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al direttore di gara un grave insulto, accompagnato da un atteggiamento sprezzante riguardo eventuali provvedimenti.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ACUCELLA FELIPE ALBERTO	(CASALE CORTE CERRO)	CASORATI LORENZO	(CASALE CORTE CERRO)
GUERRA ELIA	(CASALE CORTE CERRO)	CUDA STEFANO	(CIREGGIO)
PAGLIARULO DANIEL	(CIREGGIO)	PIANA MICHELE	(CIREGGIO)
BALASSI DENIS	(CREVOLESE A.S.D.)	LICATA MASSIMO	(CREVOLESE A.S.D.)

RIGHETTI MATTEO	(CREVOLESE A.S.D.)	SIMONA ALESSANDRO	(CREVOLESE A.S.D.)
TABAA JASSIME	(CREVOLESE A.S.D.)	DE LUCA MARCO	(FONDOTOCE)
LEZZI SIMONE	(FONDOTOCE)	MARTORANA JACOPO	(FONDOTOCE)
BONZANI CRISTIAN	(US PROVIGEZZO)	FERRARIS GABRIELE	(US PROVIGEZZO)
LOCATELLI IVAN	(US PROVIGEZZO)	AZZINI FABIO	(VOLUNTAS SUNA)
PICCININI LUCA	(VOLUNTAS SUNA)		

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 30/9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 STRESA VERGANTE

Per aver consentito a persone non autorizzate l'accesso all'area tecnica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/10/2023

NEGRI LORENZO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GARE DEL 1/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/10/2023

CARETTI DAVIDE

(MERGOZZESE)

Espulso per proteste a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/10/2023

POLETTI NALDO

(FOMARCO DON BOSCO

PIEVESE)

Già ammonito, reiterava le proteste venendo allontanato dal campo. Alla notifica del provvedimento aveva un comportamento offensivo e polemico verso il direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 19/10/2023

DIMINO GIANLUCA

(GRAVELLONA SAN PIETRO)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SABA MATTEO

(FOMARCO DON BOSCO

PIEVESE)

Espulso per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento teneva un comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara e veniva allontanato dai suoi dirigenti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARBAGNI LORENZO

(FOMARCO DON BOSCO

PIEVESE)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

PIRAZZI MARTIN

(FOMARCO DON BOSCO

PIEVESE)

TORNEO PRECAMPIONATO U14

GARE DEL 1/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IL GIUDICE SPORTIVO Bruno Colusso

Le ammende comminate con questo Comunicato ufficiale devono essere versate entro 15 giorni tramite bonifico presso il conto corrente del Comitato oppure in contanti presso la sede della Delegazione.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 5 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO Sergio Belli IL DELEGATO Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GSD DORMELLETTO	GARGALLO	Α	15/10/2023 15:00	242 COMUNALE	DORMELLETTO	VIA FEDERICO TESIO, 7
MERGOZZESE	1924 SUNO F.C.D.	Α	15/10/2023 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLEGGIO CASTELLO	F.C. ESIO	Α	15/10/2023 15:00	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
PREGLIESE	G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	Α	15/10/2023 15:00		TRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI
SOCCER GATTICO VERUNO	VERBANIA OLYMPIA 20.20	Α	15/10/2023 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELLETTESE	ARONA CALCIO	Α	14/10/2023 17:00		CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
CIREGGIO	RIVIERA D ORTA	Α	14/10/2023 15:00	2238 COMUNALE		VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
FERIOLO CALCIO	STRESA VERGANTE	Α		955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE 44 B
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906		14/10/2023 16·30	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CIREGGIO	Α	14/10/2023 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ARONA CALCIO	SOCCER GATTICO VERUNO	Α		3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
CANNOBIESE 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α		116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CREVOLESE A.S.D.		15/10/2023 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	ARONA CALCIO	Δ	15/10/2023 10:30	287 LUCCHINI		VIA FRANCESCO ALBERTINI
MERGOZZESE	OLEGGIO CASTELLO	Α	15/10/2023 10:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
S.FRANCESCO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	Α		1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE	ORNAVASSESE	Δ	15/10/2023 10:30		CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

TORNEO PRECAMPIONATO U14-VER

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.FRANCESCO	BAGNELLA CALCIO 1972	Α		1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VOLUNTAS SUNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α		1360 MARCO GHIDINI	IVERBANIA - SI INA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	Α	14/10/2023 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	А	14/10/2023 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VOLUNTAS SUNA	CALCIO VOGOGNA	А	14/10/2023 14·15	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE
BAGNELLA CALCIO 1972	S.FRANCESCO	Α	15/10/2023 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	Α	14/10/2023 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO		14/10/2023 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
US PROVIGEZZO	JUVENTUS DOMO	Α	14/10/2023 10:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora		Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	VARZESE	Α	14/10/2023 14:30	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
CREVOLESE A.S.D.	MASERA	Α	14/10/2023 14:30	226 COMUNALE	ICREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
ORNAVASSESE	GRAVELLONA SAN PIETRO		14/10/2023 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
STRESA VERGANTE	US PROVIGEZZO		14/10/2023 15:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE sq.B	MERGOZZESE		14/10/2023 11:00		CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

PULCINI 2°anno VERBANIA aut.

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 sq.B	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	14/10/2023 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CREVOLESE A.S.D.	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	Α	14/10/2023 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
JUVENTUS DOMO	VARZESE	А	14/10/2023	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	14/10/2023 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLUNTAS SUNA	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	Α	14/10/2023 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PULCINI MISTI VERBANIA autunno

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORNAVASSESE	MASERA		14/10/2023 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
US PROVIGEZZO	CALCIO VOGOGNA	Δ	14/10/2023 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA
VERBANIA CALCIO	MERGOZZESE		14/10/2023 15:15	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

PULCINI 1°anno VERBANIA aut.

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	Α	14/10/2023 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VARZESE	JUVENTUS DOMO	Α	14/10/2023 14:30		CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	14/10/2023 14:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.FRANCESCO	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	14/10/2023 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE sq.B	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	Α	14/10/2023 14:30	1688 COMHNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	A.S.D. OMEGNA CALCIO sq.B	Α		1360 MARCO GHIDINI	IVERBANIA - SIINA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICCOLI AMICI VERBANIA autunno

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VOLUNTAS SUNA sq.B	Α	14/10/2023 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE		
STRESA VERGANTE	VOLUNTAS SUNA	Α	14/10/2023 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI		
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	14/10/2023 14:00	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10		

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	ORNAVASSESE		14/10/2023 14:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	JUVENTUS DOMO	Α .	14/10/2023 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO		14/10/2023 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

PRIMI CALCI 7 ANNI

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VERBANIA CALCIO	Α	14/10/2023 15:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	14/10/2023 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	VOLUNTAS SUNA		14/10/2023 16:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
VARZESE	JUVENTUS DOMO	Α	14/10/2023 14:30		CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

PRIMI CALCI 8 ANNI

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CANNOBIESE 1906	Α	14/10/2023 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	VOLUNTAS SUNA	Α	14/10/2023 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO	Α	14/10/2023 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	ORNAVASSESE	Α	14/10/2023 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200

GIRONE B - 2 Giornata

Ontone D = Olomata								
Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto		
BAGNELLA CALCIO 1972 sq.B	MASERA	Α	14/10/2023 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C		
CREVOLESE A.S.D.	CALCIO VOGOGNA	Α	14/10/2023 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO		
JUVENTUS DOMO	VARZESE sq.B	А	14/10/2023 14·30	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1		
US PROVIGEZZO	VARZESE	Α	14/10/2023 10:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA		

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 sq.C	VERBANIA CALCIO sq.B	Α	14/10/2023 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	STRESA VERGANTE		14/10/2023 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
JUVENTUS DOMO sq.B	ORNAVASSESE sq.B		14/10/2023 14:30	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
S.FRANCESCO	CANNOBIESE 1906 sq.B	Α		1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

|-----| | CALCIO VOGOGNA - VERBANIA CALCIO | | CALCIO VOGOGNA MERGOZZESE .------, STRESA VERGANTEMASERA | ANDATA: 28/10/23 | | RITORNO: | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: 1------ORNAVASSESE MERGOZZESE | STRESA VERGANTE - CALCIO VOGOGNA - VERBANIA CALCIO I US PROVIGEZZO | Riposa.... - MASERA | ** ELENCO CAMPI DA GIOCO ** I COMTTATO | PIEMONTE V.AOSTA | ** PULCINI MISTI VERBANIA autunno GIRONE: UN | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO 1------I CALCTO VOGOGNA | 629 | BONOMINI | 14:15 | VIA PASSARELLA, 12 VOGOGNA | 326 | COMUNALE MASERA | 14:30 | VIA PAOLO FERRARIS, 10 | STRESA VERGANTE | 713 | COMUNALE T.E.S.A | 15:00 | VIA DAVICINI ORNAVASSESE | 393 | COMUNALE ORNAVASSO | 14:30 | VIA MENCONI, 27 US PROVIGEZZO | 719 | COMUNALE SANTA MARIA MAGGIORE | 14:30 | LOC. PRAUDINA VERBANIA CALCIO 721 | COMUNALE VERBANIA - POSSACCIO | 15:15 | VIA GALLIANI | MERGOZZESE | 332 | PIERLUIGI GINI MERGOZZO | 14:30 | VIA BRIGNOLA



Roma, 29 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

OGGETTO: Guida per la gestione dei lavoratori sportivi sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la documentazione pervenuta, per il tramite della Segreteria Generale della F.I.G.C., da parte del Dipartimento dello Sport, relativa alla gestione dei lavorati sportivi attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete



DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio I Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza

Alle Federazioni Sportive

Alle Federazioni Sportive Paralimpiche

Alle Discipline Sportive

Alle Discipline Sportive Paralimpiche

Agli Enti di Promozione Sportiva

Agli Enti di Promozione Paralimpica

E p.c. Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Italiano Paralimpico

OGGETTO: GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E DEGLI ORGANISMI SPORTIVI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Caro Presidente, caro Direttore, caro Segretario,

unitamente alla presente si trasmette la guida pratica per la gestione dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici e degli Organismi Sportivi, attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con indicazione, tra l'altro, della normativa di riferimento, della tipologia dei lavoratori coinvolti e degli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Si invita a voler condividere il contenuto del "vademecum" allegato (che verrà altresì pubblicato sulla piattaforma del Registro) con tutti gli enti sportivi affiliati, precisandosi sin da ora che il documento, anche a seguito delle innovazioni da ultimo introdotte con il decreto legislativo 19 agosto 2023, n.120 (cd. "correttivo-bis"), sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli Organismi Sportivi.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE Guglielo Agosta





Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche





Sommario

1.	Premessa	3
1.	Contesto normativo	3
2.	Tipologia dei lavoratori coinvolti.	3
3.	Adempimenti a carico dell'ESD e dell'Organismo sportivo datore di lavoro.	4
3.1.	Comunicazioni Obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego	4
3.2.	Adempimenti ed oneri INPS	4
3.3.	Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL	5
3.4.	Libro Unico del Lavoro (LUL)	6
4.	Modalità operative di gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro.	6
4.1.	Accesso alla piattaforma	6
4.2.	Modulo lavoro sportivo	8
4.3.	Invio della comunicazione.	L4
4.4.	Esito della comunicazione.	15



1. Premessa

Il presente documento costituisce una guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (di seguito ESD) e degli Organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Si precisa che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte circa le modalità di attuazione degli adempimenti introdotto con decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120 (cd. "correttivo-bis"); pertanto, il presente vademecum sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

1. Contesto normativo

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli ESD, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del d.lgs. 36/2021 art. 28 c. 3, l'ente sportivo dilettantistico destinatario delle prestazioni sportive è tenuto "a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività". Secondo il dettato normativo, i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno, dunque, non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l'utilizzo del Registro, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria. La definizione delle modalità di utilizzo del Registro sarà dettagliata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o autorità delegata in materia di Sport di concerto con il Ministero del Lavoro che sarà emanato secondo la previsione dell'art. 28 c. 5 del d.lgs. 36/2021.

2. Tipologia dei lavoratori coinvolti.

Ai sensi dell'art.25, c.1 del d. lgs 36/2021, "È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere [...], esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo." Aggiunge la norma che sono lavoratori sportivi anche quei tesserati, ai sensi dell'articolo 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei



singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In particolare, la presente guida è rivolta agli ESD e agli Organismi sportivi che hanno sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti sopra identificati.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale dovranno essere gestiti dagli Organismi sportivi e dagli ESD secondo le modalità previste per l'assolvimento degli ordinari adempimenti sia fiscali che previdenziali, nonché di comunicazione UNILAV.

3. Adempimenti a carico dell'ESD e dell'Organismo sportivo datore di lavoro.

3.1. Comunicazioni Obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego

Ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare per via telematica, l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l'Impiego, ossia al Ministero del Lavoro, in ottemperanza al D.I. del 30-10-2007 che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie. Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di "Comunicazione obbligatoria Unificato Lav" abbreviato "Unilav".

Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all'interno del Registro.

Il Rappresentante Legale dell'ESD, è tenuto, quindi, nel caso non avesse già provveduto, ad accreditarsi alla piattaforma del Registro, accedendo al seguente link: https://registro.sportesalute.eu/ e cliccando sulla voce "CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD". Per maggiori informazioni si invita a scaricare il manuale utente presente nella sezione "Guide Utente" del Registro.

Una volta trasmesso l'Unilav tramite il registro al Centro per l'Impiego, il nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede a inviare le comunicazioni rendendole disponibili a tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, sono comunicati all'INPS e all'INAIL con le modalità esistenti e previste dalla normativa vigente, l'inizio/aggiornamento del rapporto di lavoro.

3.2.Adempimenti ed oneri INPS

Come previsto dal d. lgs. 36/2021 art. 35, c.2: "Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale di cui all'art. 2 comma 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n.335 e ss.mm.ii. A tal fine detti lavoratori provvedono all'iscrizione alla Gestione separata INPS, mentre, i committenti (ESD e Organismi sportivi), provvedono agli adempimenti ed ai relativi versamenti, trattenendo un terzo dei contributi dovuti ai lavoratori.



3.3. Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL

La denuncia di iscrizione e la denuncia di variazione per assicurare all'Inail i collaboratori coordinati e continuativi sportivi non può essere effettuata tramite il Registro.

Gli EDS che non siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive all'Inail devono presentare la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online disponibile in www.inail.it. Per effettuare la denuncia di iscrizione il legale rappresentante dell'EDS in possesso di SPID, CIE o CNS deve prima registrarsi nel sito dell'Inail. Il legale rappresentante può anche delegare un dipendente con il ruolo di Delegato ai servizi e Amministratore delle utenze digitali, oltre che un professionista abilitato a svolgere gli adempimenti nei confronti dell'Inail ai sensi della legge n.12 del 1979. Le istruzioni per la registrazione sono pubblicate al link https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html.

Nella denuncia di iscrizione gli EDS devono indicare precisamente l'attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all'Inail in relazione alla loro mansione/qualifica e i compensi che presumono di corrispondere nell'anno in corso e nell'anno successivo ai medesimi collaboratori. Deve essere specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa. Il premio assicurativo anticipato dovuto per l'anno in corso (quello in cui si presenta la denuncia di iscrizione) viene determinato e richiesto dall'Inail con il certificato di assicurazione, dove è indicato anche il numero di codice ditta abbinato al codice fiscale dell'EDS e il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) istituita per ogni sede dei lavori, che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale dell'EDS, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria congruente con l'attività svolta dall'EDS e dai lavoratori da assicurare, descritta nella denuncia di iscrizione.

Gli EDS titolari di posizioni assicurative attive che devono assicurare ulteriori lavoratori dal 1° luglio 2023 in altre sedi di lavoro o in una sede di lavoro già identificata da PAT nella quale tuttavia non è presente il nuovo rischio da assicurare, devono presentare la denuncia di variazione con l'apposito servizio online disponibile in www.inail.it, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel corso dell'anno e nell'anno successivo. Nella denuncia di variazione l'EDS devono indicare precisamente l'attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all'Inail in relazione alla loro mansione/qualifica e deve essere specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa. La Sede Inail competente in base alla sede legale dell'EDS determina e richiede con il certificato di variazione il premio anticipato per l'anno in corso.

I certificati di assicurazione e variazione da notificare agli enti sportivi del settore dilettantistico, nei quali è indicato l'importo da versare con F24 entro la data indicata nei certificati stessi, in assenza di un indirizzo PEC indicato nelle denunce, saranno recapitati dalle Sedi dell'Inail all'indirizzo di posta elettronica (anche non PEC) che risulta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che dovrà essere riportato nelle denunce di iscrizione e variazione.

Gli EDS che eventualmente siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive Inail (per ogni sede dei lavori) nelle quali sia già presente il riferimento tariffario da applicare ai



collaboratori sportivi coordinati e continuativi, verseranno i premi assicurativi dovuti per l'anno in corso con l'autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, alla pertinente voce di tariffa, le retribuzioni dei lavoratori subordinati e i compensi corrisposti nel 2023 ai collaboratori sportivi coordinati e continuativi per i quali a seguito della riforma del lavoro sportivo opera la copertura assicurativa Inail.

3.4. Libro Unico del Lavoro (LUL).

Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

Ai sensi dall'art.28 c.4 d.lgs 36/2021 e ss.mm.ii., è previsto che l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possa essere adempiuto, alternativamente alle modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari delegati ex L. 12/1979, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal decreto, in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il libro unico del lavoro si realizza mediante modalità che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail.

4. Modalità operative di gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro.


Tramite l'accesso alla piattaforma informatica che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021, gli ESD e gli Organismi sportivi (es: FSN, DSA, EPS) possono compilare e inviare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga al Ministero del Lavoro per via telematica.

Nota: Le illustrazioni di questo manuale fanno riferimento ad un sito di test e pertanto le informazioni visualizzate non sono da considerarsi reali.

4.1. Accesso alla piattaforma



La piattaforma informatica è disponibile all'indirizzo https://registro.sportesalute.eu .




Gli utenti abilitati possono accedere tramite le credenziali in loro possesso. Qualora una società non disponga di credenziali di accesso, il suo legale rappresentante può avviare il processo accredito selezionando Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD.

Nel caso un ESD e o un Organismo sportivo abbia dimenticato la password di accesso è possibile ripristinarla selezionando il collegamento **Password dimenticata?**


Una volta verificare le credenziali sarà possibile accedere all'area riservata la società o all'organismo.





4.2. Modulo lavoro sportivo

Selezionando la voce **Lavoro sportivo** la piattaforma visualizzerà lo stato delle comunicazioni inviate e la creazione di una **Nuova Comunicazione**.





Selezionando le comunicazioni elencate sarà possibile **modificarle** oppure se già trasmesse al Ministero del Lavoro **rettificarle**, **prorogarle** o predisporre una comunicazione di **cessazione** del rapporto. In riferimento alle rettifiche si ricorda che la nota n. 7191 del 21 maggio 2012, ha chiarito che è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati "non essenziali".


Espandendo la voce **Nuova comunicazione** verrà mostrate le informazioni preliminari necessarie alla creazione di una nuova comunicazione (equivalente a Unilav):



Le informazioni necessarie in questa fase sono:

- il codice fiscale del lavoratore, che dovrà essere di un tesserato nella stagione in corso;
- il **tipo richiesta** che indica il tipo di comunicazione che si vuole effettuare e dovrà essere selezionata tra le opzioni possibili (inizio/avviamento, proroga, cessazione)

Selezionando **verifica** la piattaforma verificherà la correttezza dei dati (validità codice fiscale e tesseramento) creando una comunicazione che dovrà essere perfezionata selezionando **prosegui**






Selezionato prosegui verrà visualizzato il seguente quadro per il completamento della comunicazione obbligatoria:



La comunicazione è suddivisa in cinque sezioni tematiche che possono essere salvate singolarmente. Nella sezione dati di invio sono campi precompilati non modificabili.


La sezione **legale rappresentate** riporta di dati non modificabili del legale rappresentate presenti nel registro.








Nella sezione datore di lavoro sono presenti le informazioni relative alla società o ad un organismo sportivo prelevate da quanto presente nel Registro




In particolare, i dati relativi alla **sede legale, alla denominazione** e **codice fiscale** non potranno essere modificati. Per dati relativi alla sede di lavoro saranno proposti quelli della sede di legale con possibilità di modifica.

Nella sezione **lavoratore** si dovranno impostare le informazioni relative al lavoratore oggetto della comunicazione:






Nel caso in cui la cittadinanza non sia italiana la piattaforma richiederà le informazioni relative al titolo di soggiorno:





Infine, della sezione Rapporto sono presenti le informazioni relative al rapporto lavorativo




Nel caso in cui non si è in possesso della Pat Inail, nel campo corrispondente sarà possibile inserire, in luogo del numero, la sequenza "00000000"

4.3. Invio della comunicazione.

Una volta completata la comunicazione si può richiedere tramite la selezione di **Salva e invia** la trasmissione verso il Ministero del Lavoro.

Per le comunicazioni completate ma non ancora inviate è possibile effettuare la trasmissione direttamente dall'elenco delle comunicazioni:






4.4. Esito della comunicazione.

Il portale registra la risposta del Ministero del Lavoro all'invio della comunicazione cambiando lo stato associato.

Una comunicazione può assumere tre stati:

- Bozza quando ancora in fase di completamento e non è stata ancora inviata
- Inviata quando l'invio è stato effettuato e il Ministero del lavoro lo ha accetto positivamente. In questo caso il sistema assegna un codice univoco alla comunicazione.
- Errore quando il Ministero segnala degli errori nell'invio della comunicazione







COMUNICATO UFFICIALE n. 149 Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto in data odierna dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2024, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società Atleta minorenne);
- Modello "Altre scritture", ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.
- 1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.
- 1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

- 2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/lla Lavoratore/trice Sportivo/a.
- 2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

- 2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.
- 2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

- L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.
- **3.2** Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.
- 3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'Associazione/Società e all'Atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.
- 3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti in forma scritta a pena di nullità ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

- 5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.
- **5.2** Il Compenso deve essere espresso al lordo.
- 5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.
- 5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:
- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

- **5.5** I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere <u>esemplificativamente e non esaustivamente</u> rappresentati:
- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della regular season, all'esito della vittoria dei play-off, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di regular season ovvero all'esito della vittoria dei play-out, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) <u>quanto ai risultati individuali</u>: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "Premi Collettivi"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 – lettera a), che andranno. depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi -

- **6.1** Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **6.2** Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **6.3** I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati .
- **6.4** In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corresponsione del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.
- **6.5** Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

- 7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.
- 7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.
- 7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

- 7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.
- 7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.
- 7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.
- 7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

- 8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.
- **8.2.** Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.
- **8.3** La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.
- **8.4** In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.
- **8.5** L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'Atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.
- 8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

- **8.7** Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.
- 8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9 - Disciplina della maternità-

- 9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.
- 9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10 - Clausola risolutiva -

- 10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.
- 10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.
- 10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.
- 10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.
- 10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.
- 10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

- 11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.
- 11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.
- 11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

- 13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.
- 13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

- **14.1** Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.
- **14.2** Tutti i contratti Cococo sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta) ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La	S	ocietà	<u> </u>			
		,	C.F./P.IVA			PEC:
				con	sede	in
			_	rappresentata		da
		qualifica	ι		, nel pro	sieguo
definita	per brevità la "Socie	età"			,	J
			e			
I 1	Sig./Sig.ra				nato/a	a
	670 (577.8	, il		, C. F		,
domicil	AND THE PARTY OF T		_, email o pec:	F	_	nel
prosieg	uo per brevità "Atlet	a";				

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

di seguito congiuntamente "le Parti"

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)
P		

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,
Euro), a titolo di indennità di trasferta;
Euro), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.
Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)
La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini
······································
Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso
Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :
il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.
Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :
il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto .

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenne)

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La	Soc	cietà	C.F./P.IVA_			DEC
			—————————————————————————————————————	con	sede	PEC in
			=j	rappresentata		da
	W 200 Ca 2000 100 2000 200 200 200	qualifica			, nel pro	sieguc
definita	per brevità la "Società	,,,				
			e			
II	Sig./Sig.ra				nato/a	
11	oig./oig.ia	, il		, C. F	nato/ a	2
domicili	ata in	, 11	il	, С. г		
	Sensor Communication (Communication)		, email o pec:		-	ne
prosiegi	10 per brevità "Atleta"	;				

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

di seguito congiuntamente "le Parti"

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articol	lo 3)	Durata
muco	$\omega \sigma_j$	Durata

L'Atleta	S1	impegna	a	fornire	le	proprie	prestazioni sportive, mediante partecipazione agli
allename:	nti e	e ai ritiri pr	eca	mpionate	0, 0	rganizzati	dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e
non uffic	iali	cui viene c	onv	vocato, a	dec	orrere dal	e fino al 30 giugno
		(du	rata mass	ima	non supe	riore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,
Euro), a titolo di indennità di trasferta;
Euro), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.
Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)
La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

S Table And table seems pro-transfer and tabl
Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso
Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :
il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.
Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :
il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)
LA SOCIETÀ
L' ATLETA
The same high and a same and the same and th
Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16
(Luogo, Data)
LA SOCIETÀ
L' ATLETA
Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in
data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:
SOCIETÀ
(di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
munito dei
necessari poteri
COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO
(di seguito la
Atleta)
Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano
oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Luogo Data
Per la Società
Per l'Atleta
Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

giorno successivo alla data di stipulazione.

Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile
Per le stagioni sportive e, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.
Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.
La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.
LuogoData
Per la Società
Per l'Atleta
Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

^(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2023/2024¹ CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Euro lordi per stagione sportiva 12 mesi

di

 $^{^{1}}$ Gli importi dei corrispettivi saranno aggiornati alle eventuali correzioni normative che interesseranno i massimali dei rimborsi spese in ambito volontario



COMUNICATO UFFICIALE N. 154 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 102/A della F.I.G.C., con il quale la stessa dà atto che i contratti tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.243/A del 30 giugno 2023, relativi alla collaborazione coordinata e continuativa tra società e atleta (maggiorenne e minorenne), sono da intendersi sostituiti dai nuovi contratti tipo allegati all'Accordo Collettivo Nazionale pubblicato sul portale ufficiale della LND e dell'A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

Il Presidente Federale

considerato che la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto, in data odierna, l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. N. 36/2021 e ss. modifiche,

dàatto

che i contratti tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.243/A del 30 giugno 2023, relativi alla collaborazione coordinata e continuativa tra società e atleta (maggiorenne e minorenne), sono da intendersi sostituiti dai nuovi contratti tipo allegati all'Accordo Collettivo Nazionale pubblicato sul portale ufficiale della LND e dell'A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 156 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C., inerente la proroga, fino al 10 ottobre 2023, dei termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 settembre 2023;
- preso atto dell'istanza della Lega Nazionale Dilettanti che, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ha richiesto l'adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare fino al 10 ottobre 2023 i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico già fissati al 15 settembre 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico come segue:

1. <u>Campionati di Calcio a 11 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di II Categoria, III Categoria, Eccellenza Femminile, Promozione Femminile</u>

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 15 settembre 2023 – Ore 19:00 con Comunicato Ufficiale n. 233/A del 28 giugno 2023, si intende prorogato fino al 10 Ottobre 2023 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data;

2. <u>Campionati di Calcio a 5 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di Serie C2 e Serie D maschili e femminili</u>

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali di Calcio a 5, maschili e femminili, dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 15 settembre 2023 – Ore 19:00 con Comunicato Ufficiale n. 234/A del 28 giugno 2023, si intende prorogato fino al 10 Ottobre 2023 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 28/09/2023

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale nº1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste** (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

		<u>BOLZANO</u>	
NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti			
EBNER	ISABEL MARIE	05/11/2012	SC AUER ORA
		EMILIA ROMAGNA	
NOMINATIVO/CATEGOR	RIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2010)			
GIOIELLIERI DI COSTANZO GRAZIANO	COSTANZA MARTINA CHIARA	04/11/2007 19/06/2009 02/06/2009	ASD AMARANTO CASTEL GUELFO US ACLI S. LUCA S. GIORGIO US ACLI S. LUCA S. GIORGIO
Esordienti 1° Anno (20	12)		
ARPENTI BAGATTONI BASRAOUI BASSI CAMELLINI DOMENICHINI FERRETTI FIORANI FRONTERA GRASSO MORINI MUTO PIGHINI POLVERINI REAMI SAVOCA STEFANI TERNELLI VENESELLI CARBONERA FORCIONE	ALINA MARTINA NADA GINEVRA ANGELICA ALESSIA ALICE EMMA GIULIA VENERE BENEDETTA GABRIELLA GIULIA GINEVRA CECILIA GINEVRA ALICE GAIA ANNALISA ELEONORA LUDOVICA	20/04/2011 29/04/2011 11/05/2011 11/12/2011 29/03/2011 16/01/2011 31/03/2011 01/01/2011 12/12/2011 27/02/2011 17/08/2011 27/12/2011 30/05/2011 15/12/2011 20/09/2011 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 27/08/211 06/02/2011	US SASSUOLO CALCIO SRL BOLOGNA FC 1909 SPA
Esordienti 2° Anno (20	(ווכ		
BASSI	CECILIA	04/10/2009	US SASSUOLO CALCIO SRL

Pulcini 1° Anno (2014)

AIBANGBEE 03/12/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL AIMUANWOSA **APPOURCHAUX** LUCIA 30/10/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL CARADENTE **ADELE** 04/10/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL VITTORIA US SASSUOLO CALCIO SRL CATALANO 09/07/2013 CALLL 7NF 23/09/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL **DEL GIUDICE** BEATRICE NICOLE 30/05/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL CRISTINA 24/02/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL **FABBI** INCERTI DEL MONTE ANNA 14/01/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL MARIA **NICOLE** 23/09/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL MURATORI CLELIA 05/03/2013 **RANIERI BEATRICE** 09/03/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL **RUSSO** LAVINIA 21/02/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL SCALA LUDOVICA 03/07/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL TEOLI NICOLE 04/01/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL **TERRACIANO ENZA** 09/05/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL TRANCHINA KATE 03/06/2013 02/05/2013 **VECCHI** US SASSUOLO CALCIO SRL **GINEVRA VECCHI** MARIANNA 05/05/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL ZEQAJ VAHIDE 11/06/2013 US SASSUOLO CALCIO SRL

Pulcini 2° Anno (2013)

PARABOSCHI ELISA ASD ARL SPES BORGOTREBBIA 20/08/2012 23/08/2012 ANZELMO **ILENIA** US SASSUOLO CALCIO SRL **BATTISTINI** SARA 12/07/2012 US SASSUOLO CALCIO SRI **BOUCHE OLIVIA JUSTINE** 26/10/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL BOVE SOFIA 25/05/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL CAPELLETTI ARIANNA 05/01/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL CAPELLETTI **ALESSIA** 05/01/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL CARUCCIO REBECCA 10/06/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL CONTI 02/11/2012 COSTANZA **DEBBIA** CELESTE 07/01/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL DI ROSA GIOVANNA 22/02/2012 **GARZONE** US SASSUOLO CALCIO SRL ALICE 08/08/2012 GIANAROLI **GIULIA** 13/03/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL **GRENZI** THUY LINH 10/10/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL **MERITO** ANTONIA 26/03/2012 MULINARI AURORA 02/12/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL ORLANDI NICOLE 23/06/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL PATANÈ US SASSUOLO CALCIO SRL MARTINA 08/09/2012 RENNA LENA GIULIA 22/06/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL ROMANI SARA 12/01/2012 **RUSSO** RITA 24/06/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL SCLAFANI NOEMI 23/07/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL SOLIMINE GAIA 12/05/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL TAZZIOLI **MELISSA** 11/04/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL TISO ELISABETTA 04/03/2012 TRAETTINO MATILDE 16/06/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL US SASSUOLO CALCIO SRL VESCOVI **MARTA** 26/01/2012 VIANI ELEONORA 26/03/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL ZACCONE MARTINA 30/08/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL ZANNELLA CHIARA 25/07/2012 US SASSUOLO CALCIO SRL

Primi Calci

CRISANAZ HEIDI 30/04/2014 ASD ZAULE RABUIESE

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Pulcini Misti

IORIO NAIMA 14/08/2012 ASD DOMIO

Esordienti 1º Anno (2012)

FABRIS SOFIA 22/12/2011 ASD BUTTRIO CALCIO

MARGHERITA ANGELICA 13/08/2011 ASD POLISPORTIVA CODROIPO

<u>LAZIO</u>

NOMINATIVO/CATEGORIA DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Pulcini 1° Anno (2014)

MARTINO LUDOVICA 05/01/2013 USD LEPANTO

FRUCI GIULIA 29/04/2012 SSD ARL ALBA ROMA 1907

LIGURI	lΑ
--------	----

<u>LIGURIA</u>				
NOMINATIVO/CATEGOR	RIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Esordienti 1° Anno (20	12)			
CONSIGLIO DODAJ DELL'AGNELLO GINESI LONER MEJAHED MENCARELLI NACCI PARDINI REZZAGHI VALLE VALTRIANI	GAIA LETIZIA ELIZON SARA ANITA MARIA SOLE MALAKE GIULIA ELENA EMMA REBECCA ISABELLA EVELYN	26/07/2011 05/12/2011 18/02/2011 02/08/2011 21/10/2011 02/04/2011 22/09/2011 20/11/2011 17/05/2011 24/10/2011 24/03/2011 30/11/2011	SPEZIA CALCIO SRL	
Pulcini 1° Anno (2014)				
DAVITTI DI GAETANO ELSA FINAMORE MONTI RABBI SERIO TORRINI	DENISE SWAMI GIOIA BEATRICE NORA BEATRICE GIORGIA GIORGIA GIORGIA	26/11/2013 04/05/2013 06/06/2013 19/03/2013 21/03/2013 19/10/2013 24/06/2013 09/04/2013	SPEZIA CALCIO SRL	
		<u>LOMBARDIA</u>		
NOMINATIVO/CATEGOR	RIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Under 14 (2010)				
SPATUZZI	NORA	08/08/2008 <u>MARCHE</u>	FC INTERNAZIONALE MILANO SPA	
NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Esordienti Misti				
DI PAOLO	ANGELICA	07/10/2010	SP OFFIDA ASD	
Esordienti 2° anno (20				
DROGHETTI	SARA	15/03/2010 <u>PIEMONTE VAL D'AOSTA</u>	CS LORETO AD	
NOMINATIVO/CATEGOR	RIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Under 15				
RICOTTA GRASSITELLI	ASIA FRANCESCA SERENA	18/05/2008 24/09/2008	ASD VENARIA REALE ASD VENARIA REALE	
Under 14 (2010)				
DURANTE GIONCO LANFRANCO ZANIOLO	ALICE ALICE ELENA RACHELE	23/01/2008 11/05/2009 30/03/2009 16/07/2009	ASD ACCADEMIA CALCIO GRUGLIASCO ASC D BUTTIGLIERESE 95 ASC D BUTTIGLIERESE 95 ASC D BUTTIGLIERESE 95	
Esordienti 1° Anno (2012)				
COVINI CIPOLLA PIZZI	ELISA MARTINA GIORGIA	22/01/2011 28/02/2011 06/04/2011	ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972	
Esordienti 2° Anno (2011)				
ROSTAN RUSSO	VITTORIA ANITA	12/10/2012 13/04/2010	ASD CHISONE CALCIO ASD CHISONE CALCIO	

Pulcini Misti			
GHIGLIETTI	MARTINA	13/05/2012	SA CASTELLAMONTE ASD
Pulcini 1° Anno (2014)			
PARRIMUTO ARDIZZI BELTRAMI LO PRESTI ROSSON	NOEMI CLOE SOFIA AMELIA NINA	14/09/2013 13/07/2013 03/10/2013 22/03/2013 06/06/2013	USD CARRARA 90 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972
Pulcini 2° Anno (2013)			
EL HADEF CARDONE PRIORI SALVIOLI DI FOSSALUNGA BUZIO GIOIRA MONTRESOR FORNI GALLI ODOGUARDI	MARWA MATILDE ILARIA ANDREA EMMA GINEVRA LAURA MARGHERITA EMILY SOFIA ASTRID LISA	24/11/2012 16/04/2012 14/04/2012 04/10/2012 18/03/2012 07/03/2012 15/06/2012 27/06/2012 01/03/2012 31/12/2012 28/06/2012	ASD RACCO 86 USD CARRARA 90 ASD GRAVELLONA SAN PIETRO ASD GRAVELLONA SAN PIETRO ASD BAGNELLA CALCIO 1972
Primi Calci			
DELLA VEDOVA LUZZI LIPPO MANGIALARDO ROMANO SAGLIETTI VARENNA	MELISSA MARTINA BEATRICE CAMILLA GIULIA LUDOVICA CAMILLA	10/09/2014 17/04/2014 14/12/2014 19/06/2014 23/02/2014 12/03/2014 03/01/2014	ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE ASC D BUTTIGLIERESE 95 USD CARRARA 90 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972 ASD BAGNELLA CALCIO 1972
		<u>TOSCANA</u>	
NOMINATIVO/CATEGOR	IA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15			
BECAGLI FONTANELLI	GIULIA NOEMI	01/05/2008 06/02/2008	USD CASELLINA USD CASELLINA
		<u>TRENTO</u>	
NOMINATIVO/CATEGOR	IA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15			
KNAPSTAD ANGIONI	KATHARINA	11/06/2008	US AZZURRA SAN BARTOLOMEO
Esordienti Misti			
BERLANDA	ALICE	02/03/2010	US ISERA
Primi Calci			
PEGORETTI	VIKTORIA	15/12/2014	ASD ALTAVALSUGANA CALCIO
		<u>VENETO</u>	
NOMINATIVO/CATEGOR	IA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti			
ZASTAVNITCHII CARUTA MARTIN CIRCEI MARTELOZZO CAMBI ANDREETTO BONALDI MONTEMEZZO MUFFAROTTO MUNARI TACCONI TASSARI BACCARO HAIMOUD ROMANO	DENISA GIULIA ELENA ANNA GIULIA ANDREEA CLARISSA VIOLA ANNA ASIA ALICE MATILDE VITTORIA CARLOTTA LUISA GIORGIA MARWA LINDA	21/01/2010 21/09/2010 02/08/2010 02/06/2010 18/09/2010 26/11/2009 27/12/2010 25/10/2010 17/12/2010 16/07/2010 03/10/2010 29/03/2010 01/07/2010 08/11/2010 07/02/2010 10/05/2010	ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE USD GIANESINI USD GIANESINI ASD JUVENILIA PADOVA ASD JUVENILIA PADOVA ASD LOVERS PALAZZOLO ASD MONTAGNANA ACD MONTAGNANA

Esordienti 1º Anno (2012)

STURARO	MONICA	27/02/2011	ASD POLISPORTIVA REAL TERME
ANDREETTO	NATALIA	18/12/2011	ACD MONTAGNANA
MORELLO	GIORGIA	04/01/2011	ACD MONTAGNANA
VERZIN	SOFIA	24/08/2011	ACD MONTAGNANA
APRILI	EMMA	08/06/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
ARCANGELI	ZOE VITTORIA	29/07/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
AVESANI	ELISA	23/09/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
BERTAGNOLI	CHIARA	19/12/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
FONTANESI	ALESSIA	15/10/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
GALLO	GINEVRA	08/04/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
GHEDIN	CHIARA	20/11/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
GONZATO	ANNA	06/10/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
IPPOLITI	GRETA	14/02/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
MASTRODONATO	NICOLE	24/08/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
MORATI	VANESSA	15/05/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
PISANU	BEATRICE	14/03/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
ROSO	GRETA	27/04/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
SPINIELLI	MARIA COSTANZA	04/06/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
VIVIANI	EMMA	18/02/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
ZANETTI	EMMA	01/10/2011	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA

Pulcini Misti

SBRILLI	AMELIA	07/01/2012	ASD AMBROSIANA TREBASELEGHE
CAGNIN	BENEDETTA	24/05/2012	MONIEGO CALCIO
7ΩΝΩΝΙ	MODDOL END	10/12/2012	ASD VIRTUS SOCCER

Pulcini 2° Anno (2013)

MOGAVERO	AURORA	15/10/2012	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
SIGNORE	CAMILLA	16/01/2012	SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
70NTEDESCHI	NICOL E	UE\UA\5U15	SSD ORL WOMEN HELLOS VERONO

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

<u>IL SEGRETARIO</u> Vito Di Gioia <u>IL PRESIDENTE</u> Vito Tisci